

Avviso pubblico: Disposizioni attuative per la concessione e erogazione di un'agevolazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, per la copertura delle maggiori spese derivanti dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali e del relativo integrativo provinciale siglati nel 2024.

1. Contesto di riferimento

Il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore socio-assistenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, è il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle cooperative sociali e relativo integrativo provinciale.

Il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) approvato con Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3- 78/Leg, stabilisce che i soggetti che operano in ambito socio assistenziale debbano rispettare, tra l'altro, il requisito minimo generale dell'autorizzazione n. 9, Allegato 1 al Regolamento, che prevede l'applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economico-giuridiche non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (di seguito anche CCNL) e del relativo integrativo provinciale (di seguito anche CIP o CCPL).

Pur non essendo richiesto l'accreditamento di cui sopra per erogare servizi socio-assistenziali finanziati da programmi ministeriali di accoglienza di migranti, anche i soggetti che operano in tale settore sono tenuti ad applicare ai dipendenti e/o lavoratori condizioni economiche-normative non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle cooperative sociali e relativo integrativo provinciale (CCPL) in virtù dell'art. 32 comma 1 della legge provinciale 2/2016.

In data 26 gennaio 2024 è stata sottoscritta l'intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali e il conseguente aggiornamento del costo del lavoro è stato approvato con decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024. Inoltre, in data 19 luglio 2024, è stato sottoscritto il verbale di accordo che integra il contratto integrativo provinciale; tale accordo è diventato efficace a decorrere dal 1° settembre 2024 come sancito dal verbale di accordo del 20 settembre 2024.

Il comma 6 bis dell'articolo 23 della L.P. 13/2007 prevede che:

"6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis), che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento o per l'adeguamento alle condizioni economico-giuridiche previste dai contratti di lavoro richiesti per operare, per conto di un ente pubblico affidante, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di quantificazione e di erogazione dell'agevolazione nonché quanto altro necessario per l'attuazione. Per sostenere il processo di attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione la Giunta provinciale può riconoscere temporaneamente l'agevolazione anche nella forma dell'integrazione del

valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b), in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano. L'integrazione può essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali competenti."

Con le presenti disposizioni attuative, in conformità a quanto stabilito dalla disciplina sopra richiamata, si propone di attivare l'intervento di concessione di un'agevolazione ai soggetti individuati dalla norma, al fine dell'adeguamento dei contratti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori alle condizioni economico-normative del CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP.

2. Oggetto dell'agevolazione

Le presenti disposizioni attuative disciplinano, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, la concessione e l'erogazione di agevolazioni, nella forma del contributo, per la copertura delle maggiori spese derivanti dal rinnovo del sopraccitato CCNL e relativo CIP sostenute **a decorrere dal 1° febbraio 2024 - per il periodo di vigenza della convenzione/contratto** - in relazione alla gestione dei servizi/interventi socio-assistenziali erogati per conto della Provincia autonoma di Trento o, previa approvazione delle stesse nelle forme previste, erogati per conto delle Comunità/Territorio Val d'Adige.

I suddetti servizi socio-assistenziali possono essere indicati di seguito anche solo "servizi".

L'agevolazione è concessa su base annuale per i suddetti servizi finanziati o affidati secondo una delle seguenti modalità:

- a retta/tariffa, in regime di accreditamento;
- a contributo, comprese le convenzioni con organizzazioni di volontariato o con associazioni di promozione sociale;
- in appalto a misura o a corpo.

L'agevolazione è concessa anche nel caso di applicazione di meccanismi revisionali dei prezzi, per la parte delle maggiori spese derivanti dai rinnovi contrattuali che rimane scoperta dopo l'applicazione di tali meccanismi, secondo quanto previsto dalle presenti disposizioni attuative.

Sono esclusi:

1. i servizi per i quali sono riconoscibili in via amministrativa i maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale ai sensi delle disposizioni attuative stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1958 di data 29 novembre 2024 e successive modificazioni o aggiornamenti, nonché per i quali tali maggiori oneri sono comunque già coperti con finanziamento pubblico;
2. i servizi per i quali il valore del contributo o corrispettivo è già stato definito sulla base del costo del lavoro aggiornato in base ai rinnovi contrattuali siglati nel 2024 a livello nazionale e provinciale.

3. Destinatari dell'agevolazione

Destinatari dell'agevolazione sono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) e d) bis della legge provinciale 13/2007, ossia:

- gli enti del terzo settore,
 - gli altri soggetti privati senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della stessa legge,
- che gestiscono sul territorio provinciale servizi di cui alla precedente sezione "Oggetto dell'agevolazione" e che applicano ai loro dipendenti e/o soci lavoratori il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle cooperative sociali e relativo integrativo provinciale (CCPL) o sono tenuti ad applicare, in virtù della normativa vigente, condizioni economiche-normative non inferiori a quelle dello stesso contratto e relativo integrativo.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, relativa a servizi/interventi socio-assistenziali erogati per conto della Provincia autonoma di Trento, deve essere presentata:

- entro il 9 febbraio 2026 per gli anni di riferimento 2024 e 2025;
- dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno di riferimento per gli anni successivi al 2025.

Tale domanda, in regola con l'imposta di bollo se dovuta, relativa a uno o più servizi, va presentata alla Comunità della Vallagarina e in particolare al Servizio socio-assistenziale.

La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente avvalendosi di apposito modulo reperibile sul sito istituzionale della Comunità della Vallagarina. La domanda, inoltre, è inviata per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata del servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina: servizio.sociale@pec.comunitadellavallagarina.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo.

La domanda è integrata con l'Informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 e con la specifica documentazione prevista.

L'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione al procedimento relativo alla domanda presentata.

L'invio è valido se la domanda è sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritta con firma autografa, è scansionata e inviata unitamente alla copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il modulo di domanda dell'agevolazione, per ciascun anno di riferimento, prevede:

- per i servizi finanziati a retta/tariffa in regime di accreditamento, l'indicazione della tipologia di servizio per il quale viene richiesta l'agevolazione;
- per i servizi finanziati a contributo, l'indicazione dei dati relativi al contributo ottenuto per la realizzazione dei servizi, d'ora in poi anche "contributo originario" (estremi provvedimento/convenzione e importo del contributo); per la domanda relativa al 2024-2025 è richiesta anche l'indicazione della spesa per il personale sostenuta per il periodo di vigenza della convenzione nel 2024, qualora la relativa rendicontazione per il contributo originario non sia già stata presentata o tale dato non sia comunque desumibile;
- per i servizi affidati in appalto a misura e a corpo, l'indicazione dei dati relativi al contratto di appalto (repertoriazione del contratto e corrispettivo unitario o a corpo); per la domanda relativa al 2024 e al 2025 è richiesta anche l'indicazione della spesa per il personale sostenuta per il periodo di vigenza del contratto.

In allegato alla domanda, relativamente alle spese sostenute per il 2024, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il riconoscimento degli incrementi derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro.

5. Istruttoria della domanda

La domanda sarà verificata dall'ufficio competente al suo ricevimento, come indicato alla precedente sezione "Modalità di presentazione della domanda". Il provvedimento di concessione dell'agevolazione sarà adottato entro il termine massimo di 90 giorni dal termine di presentazione della domanda.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dalla presente sezione, sono irricevibili le domande che:

- sono pervenute oltre il termine stabilito;
- sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dal capitolo precedente "Modalità di presentazione della domanda";
- sono prive di sottoscrizione.

Le eventuali integrazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nella relativa nota inviata dall'ufficio competente al ricevimento della domanda.

6. Definizioni e specifiche per la lettura delle successive sezioni

Al fine di agevolare la comprensione delle successive sezioni, si riportano di seguito le seguenti

definizioni che vengono più volte utilizzate nel testo:

- **ammontare complessivo del valore delle rette/tariffe/corrispettivi unitari:** è l'importo ottenuto sommando, per le mensilità dell'anno, il numero di prestazioni stimate/erogate per ciascun utente moltiplicato per le rette di presenza/assenza rese, al netto di eventuali indennità di frequenza, o per i corrispettivi unitari; i dati delle prestazioni erogate sono estratti direttamente dal sistema informativo gestionale amministrativo dei servizi socio-assistenziali;
- **anno di riferimento:** rappresenta l'anno solare a cui si riferiscono le spese sostenute per il personale per le quale si richiede l'agevolazione ai sensi delle presenti disposizioni attuative;
- **importo pro quota per meccanismi revisionali:** è l'importo dei meccanismi revisionali, previsti negli atti di affidamento/finanziamento o dalla normativa, applicati a partire dal 1° gennaio 2022, attribuibile all'incremento del costo del lavoro; si ottiene moltiplicando l'importo complessivo già riconosciuto, in base a tali meccanismi revisionali, nell'anno di riferimento per la "percentuale di incidenza";
- **percentuale di incidenza:** rappresenta le percentuali di incidenza della spesa del personale per aggregazioni di interventi approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1958 del 29 novembre 2024 e modificate con deliberazione n. 2250 del 23 dicembre 2024 e riportate in tabella di cui alla nota 1 a fine documento;
- **percentuale di incremento del periodo:** rappresenta la percentuale di incremento del costo del lavoro a seguito dei rinnovi dei contratti di lavoro ed è calcolata, sulla base delle percentuali di incremento stabilite con deliberazione 1886/2024 ed eventuali successivi aggiornamenti, attraverso la formula di cui alla nota 2 a fine documento.

Si specifica che gli importi delle rette/tariffe, contributi e corrispettivi da utilizzare al fine della determinazione dell'agevolazione sono al netto degli eventuali importi riconosciuti, nell'anno di riferimento", per meccanismi revisionali applicati dal 2022.

7. Determinazione dell'agevolazione per l'anno 2024

L'agevolazione, ai sensi delle presenti disposizioni attuative, è concessa per il periodo di vigenza della convenzione/contratto nell'anno di riferimento 2024, a seconda del tipo di affidamento/finanziamento del servizio erogato, nell'importo determinato come segue:

1. **per i servizi finanziati a retta/tariffa in regime di accreditamento:** "ammontare complessivo del valore delle rette/tariffe" per prestazioni erogate nelle mensilità dell'anno 2024 moltiplicato per la "percentuale di incidenza" e per la "percentuale di incremento del periodo" dedotto l'importo pro quota per meccanismi revisionali" eventualmente riconosciuti;
2. **per i servizi finanziati tramite contributo,** il minore fra i seguenti due importi così ottenuti:
 - importo del contributo per l'anno 2024 moltiplicato per la "percentuale di incidenza" e per la "percentuale di incremento del periodo", dedotto l'importo pro quota per meccanismi revisionali" eventualmente riconosciuti;
 - risultato della formula indicata alla nota 3 applicata alla spesa sostenuta per il personale desunta dalla rendicontazione delle spese, presentata secondo le modalità già stabilite nei relativi bandi di concessione del contributo originario, o desunta dalla domanda di agevolazione per il 2024;

3. **per i servizi affidati in appalto a misura**, il minore fra i seguenti due importi così ottenuti:
 - “ammontare complessivo del valore dei corrispettivi unitari” per prestazioni erogate nelle mensilità dell’anno 2024 moltiplicato per la “percentuale di incidenza” e per la “percentuale di incremento del periodo”, dedotto l’”importo pro quota per meccanismi revisionali” eventualmente riconosciuti;
 - risultato della formula indicata alla **nota 3** applicata alla spesa per il personale rendicontata e indicata nella domanda di agevolazione per il 2024;
4. **per i servizi affidati in appalto a corpo**, il minore fra i seguenti due importi così ottenuti:
 - importo del corrispettivo per l’anno 2024 moltiplicato per la “percentuale di incidenza” e per la “percentuale di incremento del periodo” dedotto l’”importo pro quota per meccanismi revisionali” eventualmente riconosciuti;
 - risultato della formula indicata alla **nota 3** applicata alla spesa per il personale rendicontata e indicata nella domanda di agevolazione per il 2024;

8. Determinazione dell’agevolazione per gli anni successivi al 2024
--

L’agevolazione, ai sensi delle presenti disposizioni attuative, è concessa per il periodo di vigenza della convenzione/contratto negli anni di riferimento successivi al 2024, a seconda del tipo di affidamento/finanziamento del servizio erogato, nell’importo determinato come segue:

1. **per i servizi finanziati a retta/tariffa in regime di accreditamento**: “ammontare complessivo del valore delle rette/tariffe” per prestazioni erogate nelle mensilità dell’anno precedente a quello di riferimento, eventualmente riproporzionato in base al periodo di vigenza della convenzione, moltiplicato per la “percentuale di incidenza” e per la “percentuale di incremento del periodo” dedotto l’”importo pro quota per meccanismi revisionali” eventualmente riconosciuti;
2. **per i servizi finanziati tramite contributo**, importo del contributo per l’anno di riferimento moltiplicato per la “percentuale di incidenza” e per la “percentuale di incremento del periodo”, dedotto l’”importo pro quota per meccanismi revisionali” eventualmente riconosciuti;
3. **per i servizi affidati in appalto a misura**: “ammontare complessivo del valore dei corrispettivi unitari” calcolato in base al monte ore massimo previsto dal contratto per l’”anno di riferimento”, moltiplicato per la “percentuale di incidenza” e per la “percentuale di incremento del periodo”, dedotto l’”importo pro quota per meccanismi revisionali” eventualmente riconosciuti.
4. **per i servizi affidati in appalto a corpo**: importo del corrispettivo per l’anno di riferimento moltiplicato per la “percentuale di incidenza” e per la “percentuale di incremento del periodo”, dedotto l’”importo pro quota per meccanismi revisionali” eventualmente riconosciuti.

9. Ulteriori disposizioni al fine della determinazione dell'agevolazione

Qualora l'importo della tariffa/retta, del contributo originario, del corrispettivo o del budget, preso a riferimento per il calcolo dell'agevolazione, sia relativo solo a spesa per il personale, lo stesso non dovrà essere moltiplicato per la "percentuale di incidenza" al fine della determinazione dell'agevolazione.

Nel caso di modalità di affidamento/finanziamento miste (es. appalto in parte a corpo e in parte a misura) si applicano le corrispondenti disposizioni attuative per la determinazione dell'agevolazione alle rispettive quote di corrispettivo/finanziamento.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione si considerano gli importi al netto dell'IVA, ove prevista.

10. Concessione dell'agevolazione

L'agevolazione sarà concessa con provvedimento del responsabile del servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina ai sensi delle presenti disposizioni attuative.

11. Modalità di erogazione e rendicontazione dell'agevolazione per l'anno 2024

L'erogazione dell'agevolazione per l'anno 2024 avverrà in un'unica soluzione, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

Non è richiesta la rendicontazione della spesa per il personale sostenuta nel 2024 in quanto già indicata, se tale informazione è dovuta, nella relativa domanda di agevolazione o in quanto desunta, in caso di servizi finanziati con contributo, dalla rendicontazione delle spese presentata secondo le modalità già stabilite nei relativi bandi di concessione del contributo originario.

12. Modalità di erogazione e rendicontazione dell'agevolazione per gli anni successivi al 2024

L'agevolazione per ciascun anno di riferimento è erogata in acconto nella misura del 50% dell'importo concesso; l'acconto è liquidato entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

La rendicontazione della spesa sostenuta per il personale è annuale e si riferisce al periodo di vigenza della convenzione/contratto o del finanziamento a budget nell'anno di riferimento. Le relative modalità di erogazione dell'agevolazione, nonché le modalità e i termini per la rendicontazione si differenziano a seconda del tipo di affidamento/finanziamento del servizio erogato, come di seguito indicato:

1. Servizi affidati in appalto a misura:

L'erogazione dell'agevolazione avverrà a seguito della presentazione e della verifica della rendicontazione, tenuto conto di quanto erogato in acconto.

È richiesta la rendicontazione della spesa sostenuta per il personale inerente al servizio affidato in appalto mediante la compilazione del modulo predisposto dalla struttura competente da presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'importo dell'agevolazione concessa è rideterminato nel minore fra due importi così di seguito ottenuti, qualora tale minore importo sia inferiore all'importo dell'agevolazione concessa:

- "ammontare complessivo del valore dei corrispettivi unitari" per prestazioni erogate nelle mensilità dell'"anno di riferimento" moltiplicato per la "percentuale di incidenza" e per la "percentuale di incremento del periodo", dedotto l'"importo pro quota per meccanismi revisionali" eventualmente riconosciuti;
- risultato della formula indicata alla nota 3 applicata alla spesa sostenuta per il personale desunta dalla rendicontazione delle spese.

2. Servizi affidati in appalto a corpo:

L'erogazione dell'agevolazione avverrà a seguito della presentazione e della verifica della rendicontazione, tenuto conto di quanto erogato in acconto.

È richiesta la rendicontazione della spesa sostenuta per il personale inerente al servizio affidato in appalto mediante la compilazione del modulo predisposto dalla struttura competente da presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'importo dell'agevolazione concessa è rideterminato applicando la formula indicata alla nota 3, qualora il risultato della formula sia inferiore all'importo dell'agevolazione concessa

In caso di affidamento/finanziamento misto, si applicano le corrispondenti modalità di erogazione e rendicontazione alle rispettive quote di agevolazione.

Alla documentazione presentata ai fini della rendicontazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il riconoscimento nell'anno di riferimento degli incrementi derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro.

Qualora l'importo erogato in acconto sia superiore all'agevolazione rideterminata sulla base di quanto indicato nella presente sezione, si provvederà al recupero delle somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi calcolati al tasso legale, decorrenti dal ricevimento della notifica tramite PEC dell'adozione del provvedimento di rideterminazione dell'agevolazione.

13. Trattamento dei dati personali
--

I dati personali di cui verranno in possesso degli uffici titolari a gestire le istruttorie, a seguito di presentazione delle domande come dalle presenti disposizioni attuative, saranno trattati nel rispetto del gdpr privacy - Codice in materia di protezione dei dati personali - come da informativa allegata

al modulo di domanda.

14. Pubblicità

Le presenti disposizioni attuative, nonché la modulistica relativa alla presentazione della domanda di agevolazione e alla rendicontazione, saranno disponibili sul sito web della Comunità della Vallagarina al link: <https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita>

Nota 1**Tabella n. 1 - per il calcolo della spesa teorica del personale (*)**

Ambito	Aggregazione di interventi	Incidenza
ambito socio assistenziale	servizi semi residenziali per adulti e anziani	54%
	accompagnamento all'abitare in autonomia adulti e minori	62%
	servizi semi residenziali e residenziali per disabili e interventi di accompagnamento al lavoro	67%
	servizi territoriali, residenziali adulti, comunità di accoglienza genitore/bambino e accoglienza nuclei famigliari	69%
	sportelli e segretariato sociale	75%
	servizi residenziali e semi residenziali per minori	78%
	servizi domiciliari (SAD, IDE, spazio neutro, pasti)	81%

(*) approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1958 del 29 novembre 2024

Nota 2

$$\begin{array}{l} \text{Percentuale} \\ \text{di} \\ \text{incremento} \\ \text{del periodo} \end{array} = \frac{\text{sommatoria degli incrementi mensili relativi ai mesi di validità} \\ \text{del contratto/convenzione/budget nell'anno}}{\text{numeri di mesi di validità del contratto/convenzione nell'anno}}$$

arrotondando la percentuale di incremento ottenuta con metodo matematico al secondo decimale.

Esempi per il calcolo della percentuale di incremento nel periodo

esempio n. 1: contratto o convenzione con durata nell'anno 2024 dal 1° gennaio al 31 dicembre

percentuale di incremento pari a 5,18, calcolato nel seguente modo:

$$(0 \times 1 + 5,16 \times 8 + 6,96 \times 3) / 12$$

esempio n. 2: contratto o convenzione con durata nell'anno 2024 dal 1° giugno al 31 dicembre

percentuale di incremento pari a 5,93, calcolato nel seguente modo:

$$(5,16 \times 4 + 6,96 \times 3) / 7$$

esempio n. 3: contratto o convenzione con durata dal 1° maggio al 15 novembre

percentuale di incremento pari a 5,58, calcolato nel seguente modo:

$$(5,16 \times 5 + 6,96 \times 1,5) / 6,5$$

Nota 3

$$\begin{array}{l} \text{Importo} \\ \text{agevolazione} \end{array} = \frac{\text{spesa personale rendicontata x percentuale di} \\ \text{incremento del periodo}}{100 + \text{percentuale di incremento del periodo}} - \begin{array}{l} \text{importo pro quota} \\ \text{per meccanismi} \\ \text{revisionali} \end{array}$$